

**ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

Nel ricorso proposto

dal **Dott. Vito Lombardo** (C.F. LMBVTI69M10I962N), nato a Stornara (FG), il 10 agosto 1969, residente in Segrate, via Carlo Guzzi, n. 12 (CAP 20054), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maurizio Zoppolato (C.F. ZPPMZP67L13F205S; PEC: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, via Properzio n. 5 (fax: 02.8051733), nonché al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata, giusta delega allegata al presente atto (**All. A**);

- Ricorrente -

contro

l'**Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore Generale;

- Amministrazione intimata -

e nei confronti di

Alessio Baldi (C.F. BLDLSS74A30D969G);

Francesco De Simone (C.F. DSMFNC74C28D086O);

Giovanrosa Nazzareno (C.F. GVNNZR65T21G756G);

- Controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione, o in subordine

previa adozione delle misure cautelari ex art. 55, comma 10, c.p.a.,

- del provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024, avente ad oggetto "Approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)” (**doc. 1**), nonché dei relativi allegati (**doc. 1 bis** e **doc. 1 ter**), **nella parte in cui stabiliscono il punteggio del ricorrente e determinano la sua posizione in graduatoria;**

- del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 6 del 27 novembre 2023, con cui l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di «*non dover provvedere in merito alle istanze pervenute*» per il riesame del punteggio relativo alla valutazione dei titoli **del ricorrente** (**doc. 2**);
- del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 5 del 9 novembre 2023, nel corso della quale sono stati valutati i titoli del ricorrente (**doc. 3**), nonché della relativa scheda di valutazione (**doc. 3 bis**);
- nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto, ivi incluso il bando del “*concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*”, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 146687 del 29 novembre 2010, **nella parte in cui esige la presentazione dei documenti in originale o in fotocopia autenticata** (**doc. 4**).

*** **

FATTO

*** **

1. Con Bando n. 146687 del 29 ottobre 2010, pubblicato in data 5 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso «*per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*» da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio (doc. 4).

Il bando prevedeva l’attribuzione di un massimo di 100 punti per i titoli, e di 100 punti per la prova orale, con graduatoria calcolata in base al punteggio totale riportato da ciascun candidato.

*

2. In data 6 dicembre 2010, il Dott. Lombardo ha presentato domanda di

partecipazione al concorso (**doc. 5 e doc. 5 bis**), dichiarando essere in possesso dei seguenti titoli previsti al punto b) dell'art. 3, comma 6, del Bando:

- 1) Attività di assistenza e consulenza, dedicato agli Uffici Locali, per l'attività di verifica di rilevanti dimensioni;
- 2) Docenze effettuate a seguito di lettera di incarico da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Lombardia - Ufficio Gestione Tributi;
- 3) Docenze effettuate a seguito di lettera di incarico da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Lombardia - Area di Staff;
- 4) Docenze effettuate a seguito di lettera di incarico da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Lombardia - Area di Staff;
- 5) Docenze effettuate a seguito di lettera di incarico da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia- Settore Gestione Risorse;
- 6) Docenze effettuate a seguito di lettera di incarico da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Lombardia - Ufficio Formazione, Comunicazione e Sviluppo.

Tutti i suddetti titoli sono stati oggetto di apposita dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Così per un totale di: un'attività di consulenza, 20 docenze "interne" e 11 docenze "esterne".

Nel *curriculum* il ricorrente ha inoltre dichiarato di essere in possesso del titolo di servizio di "referente analisi e ricerche", conseguito tra il 24 marzo 2002 e il 31 dicembre 2003, e del titolo di servizio di "capo team verifiche di rilevanti dimensioni", con la specificazione che i dati indicati assumevano valore di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

*

3. Il concorso ha avuto un iter particolarmente travagliato, con un lungo

contenzioso già sul bando, che ne ha paralizzato lo svolgimento per un lungo periodo.

Il procedimento si è infine sbloccato solo nel 2021.

*

4. Con avviso con cui è stata comunicata la data della prova orale, il Dott. Lombardo ha appreso che nella valutazione dei titoli aveva conseguito un punteggio pari a 0,280 punti.

In data 24 marzo 2021, il Dott. Lombardo ha svolto la prova orale del concorso, conseguendo un punteggio pari a **71/100 punti**.

*

5. Con avviso n. 173327 del 30 giugno 2021 (**doc. 6**), l' Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria di merito del concorso (**doc. 7**) e il Dott. Lombardo ha appreso di essersi collocato al **258° posto** della graduatoria, con un punteggio pari a **71,28/200 punti**, e quindi che non erano stato valutati alcuni dei titoli presentati.

La graduatoria è stata successivamente rettificata, ma senza che vi fossero mutamenti per la posizione del Dott. Lombardo.

*

6. Nonostante fosse evidentemente illegittima la mancata valutazione dei titoli di servizio, di alcune docenze “esterne”; nonché la qualificazione di alcune docenze “esterne” come “interne”, il Dott. Lombardo ha deciso di non proporre ricorso perché, anche con una nuova valutazione dei titoli, la sua posizione in graduatoria non sarebbe mutata significativamente.

*

7. Sennonché anche la graduatoria è stata oggetto di numerosi ricorsi, ad esito dei quali, con sentenze nn. 14858 e 14859 del 14 novembre 2022, il TAR Lazio ha annullato il verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 e la graduatoria finale del concorso, nella parte relativa alla valutazione dei titoli, facendo

salvi i punteggi conseguiti nella prova orale.

Inoltre, con altre sei sentenze, il TAR Lazio è intervenuto sulla attribuzione di punteggi limitatamente a soli sei candidati.

Le due sentenze del TAR che hanno annullato l'intera graduatoria sono state appellate dall'Agenzia delle Entrate, ma sono state infine confermate dal Consiglio di Stato con sentenze 6237 e 6238 del 26 giugno 2023.

*

8. In esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (**doc. 8**) l'Agenzia ha disposto la nomina di una nuova Commissione, affinché provvedesse *«ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati»*.

Con verbale n. 2 del 4 ottobre 2023 (**doc. 9**), la nuova Commissione ha rideterminato i punteggi da attribuire ai titoli, incrementando *«di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente Commissione»*, salvo per la categoria di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del Bando, in quanto già valutata dalla precedente Commissione con il punteggio massimo attribuibile.

*

9. Una volta appresa la rinnovazione della valutazione dei titoli, attraverso la nomina della Nuova Commissione, il Dott. Lombardo ha presentato alla Commissione una istanza di rivalutazione (**doc. 10**) dei titoli allegati alla domanda di partecipazione, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

*

10. Con provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024 (doc. 1), l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova graduatoria, nella quale il Dott. Lombardo si è classificato **262°**, con un punteggio totale di **73,38/200**, invariato rispetto alla precedente graduatoria.

A seguito della presentazione dell'istanza di accesso agli atti della procedura (**doc. 11**), l'Agenzia ha consegnato le schede di valutazione (doc. 3 *bis*) e i

verbali di riunione, e il Dott. Lombardo ha così appreso che la Commissione:

- a) non aveva provveduto sulle istanze di rivalutazione dei titoli, nell'assunto che tale compito non rientrasse tra le competenze attribuitele con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 396028 del 8 novembre 2023 (**doc. 12**);
- b) non aveva valutato l'incarico di "referente analisi e ricerche", svolto dal ricorrente tra maggio 2002 e dicembre 2003, in quanto indicato dal solamente nel *curriculum*;
- c) aveva attribuito 0 punti all'incarico relativo all'attività di assistenza e consulenza, dedicato agli Uffici Locali, per l'attività di verifica di rilevanti dimensioni, in quanto reputato «*non valutabile*» secondo i criteri di valutazione;
- d) aveva valutato solo 28 delle 31 docenze dichiarate dal ricorrente, attribuendogli il punteggio per le docenze "interne";
- e) aveva rivalutato il punteggio attribuito alle docenze, moltiplicandolo per il coefficiente di 8,5.

*

11. Come si è accennato, la Commissione ha elevato significativamente i punteggi attribuibili ai titoli di studio e professionali; con l'effetto che, qualora fossero stati considerati i titoli invece scartati ovvero fossero stati correttamente valutate le docenze "esterne" dalla Commissione, il Dott. Lombardo avrebbe conseguito 8,5 punti per i titoli di servizio e 6,375 punti per le docenze; per un totale di **85,875 punti**, anziché 73,38.

Tale punteggio avrebbe consentito al Dott. Lombardo di ricollocarsi nella graduatoria **dei vincitori al 115° posto** anziché al 262° posto.

*

13. Già alla luce di quanto precede, l'operato della Commissione nella

rivalutazione dei titoli appare illegittimo, onde si invoca l'intervento di codesto ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, per le seguenti ragioni in

*** **

DIRITTO

*** **

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 241/1990 E DEGLI ART. 43 E 46 DEL D.P.R. 445/2000. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E LEALE COLLABORAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE

I.a) L'illegittimità del rifiuto di considerare l'istanza di riesame del ricorrente

Con sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, codesto ecc.mo TAR Lazio ha accolto il ricorso di un concorrente che lamentava la mancata valutazione da parte della Commissione di alcuni titoli, perché non allegati in originale o in copia conforme, bensì solamente dichiarati nel *curriculum vitae*. In particolare, la pronuncia ha sancito che la Commissione fosse tenuta a valutare i titoli dichiarati nel *curriculum* con espresso riferimento agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in quanto il documento presentava la sottoscrizione del concorrente e l'assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In esecuzione di tale pronuncia, la nuova Commissione ha quindi provveduto a rivalutare i titoli presentati dal suddetto concorrente.

In tal quadro, il ricorrente ha presentato una esplicita richiesta di riesame

anche della propria posizione: come anticipato, in occasione della prima valutazione, il ricorrente non aveva ottenuto punteggio per il titolo di servizio di “referente analisi e ricerche” nonostante fosse dichiarato nel *curriculum* con apposita dichiarazione sostitutiva e con tutte le formalità del caso.

Senonché la Commissione ha rifiutato di operare tale nuova valutazione, nell’assunto che *«l’ambito del suo mandato, come esteso giusto provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 396028 dell’8 novembre 2023, contempla unicamente l’esecuzione delle sei sentenze definitive»* rese da codesto ecc.mo TAR e dunque *«di non dover provvedere in merito alle istanze pervenute»* (verbale n. 6 del 27 novembre 2023, doc. 2).

Tale motivazione appare evidentemente erranea.

Anzitutto, tra i compiti attribuiti alla Commissione dal Direttore dell’Agenzia con provvedimento precedente vi era la generale *«rivalutazione dei titoli»* (doc. 9, prot. n. 311834 del 7 settembre 2023); dunque la Commissione avrebbe dovuto sia ricalibrare i punteggi sulla base dei nuovi criteri stabiliti, sia rivalutare nel merito tutti i titoli presentati.

Si tratta di un compito appunto generale, inerente l’intera procedura di valutazione. Sicché, quand’anche l’incarico abbia espressamente prescritto la rivalutazione dei sei ricorrenti vittoriosi, non era certo esclusa una valutazione di quegli altri concorrenti che hanno manifestato di trovarsi nella medesima situazione.

Inoltre, l’attività della Commissione non riguardava solo la (ri-)attribuzione dei punteggi per i titoli, ma anche una nuova definizione dei criteri di assegnazione dei punteggi “a monte” della valutazione dei titoli; tanto che i punteggi attribuibili per i titoli in questione risultano moltiplicati per 8,5.

Tal essendo il compito affidatole, appare evidentemente illogico che la Commissione abbia, per un verso, rettificato i punteggi da attribuire ai vari

titoli per tutti i concorrenti, così modificando i criteri di valutazione originari; ma nel contempo, per altro verso, abbia riconsiderato solo i titoli relativi ai concorrenti che avevano ottenuto una pronuncia favorevole, e non di quelli in situazione assolutamente identica che non avevano però all'epoca proposto ricorso.

Infine, secondo un criterio sostanziale che non deve mai mancare in un concorso pubblico, appare erronea la pretesa della Commissione di non considerare allo stesso modo le posizioni di concorrenti nella medesima situazione documentale, attribuendo punteggi premianti solo ad alcuni e non ad altri, che pure avevano presentato istanza di riesame.

Il tutto, senza considerare che, a distanza di anni dalla presentazione della documentazione da parte dei concorrenti, e con tutti i cambiamenti intercorsi da allora nell'approccio giurisprudenziale e amministrativo alle eventuali irregolarità nella presentazione, una nuova valutazione compiuta oggi impone di prendere in considerazione anche le istanze di riesame/autotutela di quei documenti che all'epoca non furono considerati ma che oggi devono essere ammessi.

Il che pare essere avvenuto nei confronti di almeno un altro / un'altra concorrente, il/la quale risulterebbe aver ottenuto la correzione della valutazione dei titoli prima dell'adeguamento del punteggio. Sul punto, ci si riserva indicazione più precisa, allorché l'Agenzia delle Entrate avrà prodotto in giudizio, come dovuto, tutti i documenti afferenti al concorso.

Tutto quanto precede vale a maggior ragione nel caso del Dott. Lombardo, che non solo ha dichiarato il possesso del titolo di servizio nel *curriculum*, ma ha anche accompagnato a tale indicazione apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

*

I.b) Violazione dell'art. 3 del Bando

L'art. 3, comma 7, del Bando ha disposto che i titoli e i documenti oggetto di valutazione dovevano essere «*presentati in originale o anche in fotocopia purché, in questo ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*».

In pretesa applicazione di tale disposizione, la Commissione non ha valutato il titolo autocertificato nel *curriculum*.

Senonché, nel Bando non è affatto previsto che in caso di mancata allegazione del titolo originale, ovvero di fotocopia autocertificata, il relativo titolo non avrebbe ottenuto punteggio.

Infatti, **il Bando ha disposto che i titoli non sarebbero stati valutati esclusivamente in due ipotesi:**

- a) mancata sottoscrizione del *curriculum vitae*: «*l'omissione delle firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum*» (art. 3, comma 7, del Bando);
- b) mancata produzione della fotocopia della carta di identità a corredo dell'autocertificazione: «*la sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potrà essere valutata*» (ancora art. 3, comma 7, del Bando).

Nella specie, il *curriculum* era stato sottoscritto e l'autocertificazione era accompagnata da fotocopia della carta d'identità; dunque, i titoli presentati dal Dott. Lombardo erano pienamente valutabili.

La Commissione ha quindi operato in evidente **contrasto con le disposizioni del Bando**, e dunque la mancata valutazione del titolo presentato del Dott. Lombardo, con particolare riguardo all'incarico di "referente analisi e

ricerche”, appare illegittima.

*

I.c) Violazione dell’art. 18 della Legge 241/1990 e dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000

Del resto, il bando non avrebbe potuto legittimamente subordinare il punteggio da attribuire a titoli relativi ad incarichi, pubblicazioni e partecipazioni alla presentazione dell’originale o di copia autenticata del documento, vanificando l’autocertificazione.

Con sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, pronunciata in relazione alla prima graduatoria di merito, codesto ecc.mo TAR ha giudicato che «*il sistema della lex specialis, con riguardo alle “dichiarazioni rese dai candidati” [...] richiama[va] espressamente la disciplina delle autocertificazioni, con relative sanzioni*» e dunque trovavano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 18 della legge 241/1990 e nel D.P.R. 445/2000.

Tali disposizioni prevedono che le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso, o in possesso di altre amministrazioni (dell’art. 18, comma 2, della Legge 241/1990), e sono tenute ad acquisire d’ufficio «*tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni*» (art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000).

Nella specie, il titolo di servizio era stato affidato al ricorrente dall’Agenzia delle Entrate; dunque, la Commissione non solo avrebbe dovuto tener conto dell’autocertificazione presentata dal ricorrente, ma addirittura avrebbe dovuto acquisire d’ufficio le informazioni ivi contenute.

Infatti, l’Amministrazione ai fini della semplificazione, secondo i canoni di imparzialità e buon andamento, ha l’onere di acquisire d’ufficio i «*documenti in proprio possesso per la valutazione dei titoli, tanto più quando sia lo*

stesso candidato a segnalarne l'esistenza» (Cons. Stato, sez. II, 13 gennaio 2023, n. 465; Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2013, n. 2939).

Al più, laddove la Commissione avesse ritenuto le dichiarazioni del ricorrente erranee o incomplete avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

Ciò anche considerato che ormai da tempo, coerentemente con i principi di buona fede e correttezza, è ammesso il soccorso istruttorio *«qualora dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili»* (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759; Consiglio di Stato, V, 22 novembre 2019, n. 7975 e 21 novembre 2022, n. 10241).

In quest'ottica, la disposizione del Bando che prevede l'allegazione dei titoli in originale o in copia dichiarata appare in contrasto con la disciplina dell'autocertificazione.

La Commissione avrebbe dunque dovuto interpretare l'art. 3, comma 7, del Bando in maniera conforme a tali disposizioni, considerando i titoli dichiarati con autocertificazione come "idonei", per poi sottoporli ad una valutazione di merito.

D'altro canto, una diversa interpretazione del Bando sarebbe in contrasto con *«la ratio delle suddette disposizioni, che è quella di non aggravare la posizione dei privati ed al tempo stesso di semplificare l'attività di tutte le amministrazioni coinvolte»* ([TAR Lazio, sez. I, 11 gennaio 2022, n. 227](#)) e con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione che devono informare l'azione amministrativa.

Alla luce di quanto precede, appare evidente che la valutazione della Commissione è stata adottata in violazione delle norme sull'autocertificazione per due ordini di ragioni:

1) in primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto considerare come idoneo

il titolo autocertificato dal ricorrente in quanto autodichiarato e comunque in possesso dell’Agenzia delle Entrate, senza che fosse necessario esporre il titolo originale o fotocopiato;

2) secondariamente, prima di considerare “non valutabili” i titoli, la Commissione avrebbe dovuto chiedere al concorrente di regolarizzare la sua posizione tramite soccorso istruttorio.

*

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL BANDO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE CONTENUTI NEL VERBALE N. 2 DEL 4 OTTOBRE 2023. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA DI MOTIVAZIONE.

II.a) Violazione dell’art. 3 del Bando e illegittimità della valutazione dell’incarico per l’attività di consulenza e degli incarichi di docenza attribuiti dell’Area Staff e dell’Ufficio Formazione

La Commissione ha affermato che non potrebbero essere oggetto di valutazione l’incarico per l’attività di consulenza e gli incarichi di docenza attribuiti dell’Area Staff e dell’Ufficio Formazione, Comunicazione e Sviluppo.

Senonché, come evidenziato al punto I.b), la Commissione non può valutare i titoli presentati dal ricorrente esclusivamente in caso di:

- mancata sottoscrizione del *curriculum*;
- mancata produzione della fotocopia della carta d’identità a corredo dell’autocertificazione.

Nella specie, non ricorre nessuna delle ipotesi previste dall’art. 3, comma 7, del Bando.

Infatti, i titoli non erano stati indicati nel *curriculum*, che in ogni caso era stato sottoscritto, e l’autocertificazione era accompagnata da fotocopia della

carta d'identità; dunque, i titoli presentati dal Dott. Lombardo erano pienamente valutabili.

Nella specie, sulla base dei criteri elaborati nel verbale n. 2 del 4 ottobre 2023, la Commissione avrebbe dovuto attribuire al ricorrente 4,25 punti per l'attività di consulenza e 1,275 punti alle docenze, in quanto "esterne".

La Commissione, anche in questo caso, ha quindi operato in evidente **contrasto con le disposizioni del Bando**, e dunque la valutazione di "inidoneità dei titoli" del Dott. Lombardo, con particolare riguardo all'incarico per l'attività di consulenza e agli incarichi di docenza attribuiti dell'Area Staff e dell'Ufficio Formazione, appare illegittima.

*

II.b) L'illegittimità della valutazione dell'incarico per l'attività di consulenza e degli incarichi di docenza attribuiti dell'Area Staff e dell'Ufficio Formazione

L'art. 7 del Bando ha disposto che la valutazione dei titoli dovesse avvenire previa individuazione da parte della commissione dei criteri di valutazione e dei punteggi da attribuire ai singoli titoli, nel limite di punteggi massimi individuati dall'art. 7, comma 2, del Bando.

Con riguardo alle docenze, la Commissione ha previsto due modalità di attribuzione dei punteggi, a seconda che la docenza fosse "interna" o "esterna".

Con allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016 (**doc. 13**), applicabile anche ai nuovi criteri in quanto mai sostituito con altra valutazione su questi profili, la Commissione ha chiarito che «*il carattere interno si riferisce non al luogo e/o l'ente presso cui viene effettuata la docenza, ma ai destinatari della docenza stessa*»; pertanto, devono considerarsi esterne le docenze rivolte a soggetti esterni all'Agenzia delle Entrate.

Nella specie, la Commissione ha valutato indiscriminatamente le docenze

indicate dal ricorrente, considerandole tutte “interne” per il solo fatto che l’incarico era stato conferito dall’Agenzia delle Entrate.

Senonché, dalla documentazione allegata si evince che le 7 docenze tenute su incarico dell’Ufficio Gestione Tributi (doc. 5 *bis*) e la docenza tenuta ad un convegno organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Milano (doc. 5 *bis*) sono da considerare docenze “esterne”, in quanto rivolte a soggetti esterni all’Agenzia.

In tal quadro, la Commissione avrebbe dovuto attribuire a tali docenze il punteggio per le “esterne” di 0,425 punti per ciascuna docenza; per un totale di 3,4 punti, anziché 0,68.

La valutazione della Commissione, con particolare riguardo alle 7 docenze tenute su incarico dell’Ufficio Gestione Tributi e alla docenza tenuta ad un convegno organizzato dall’Ordine dei commercialisti di Milano, **appare quindi erronea e assunta in violazione dei criteri di valutazione assunti dalla Commissione.**

*

III. ISTANZA DI SOSPENSIONE E IN SUBORDINE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 10, C.P.A.

Da quanto precede emerge la sussistenza del *fumus* del presente ricorso.

Per quanto riguarda il *periculum*, l’irreparabilità del pregiudizio discende dalla possibilità che, nelle more del giudizio, l’Agenzia stipuli i contratti con i vincitori e venga raggiunta la capienza massima prevista dalla copertura finanziaria: in tal ipotesi, l’auspicato accoglimento del presente ricorso non determinerebbe alcuna utilità per il ricorrente.

Si creerebbe una situazione di fatto incompatibile con la tutela azionata, e tale da comprometterne il risultato. In proposito, pare appena il caso di evidenziare che l’accoglimento del ricorso non comporta automaticamente la caducazione del contratto di lavoro stipulato da un controinteressato che

precluda l'assunzione del ricorrente; tanto che la sentenza rischierebbe di risultare priva di effetto utile, o quantomeno dar luogo ad assunzione solo dopo un lungo e ulteriormente pregiudizievole lasso di tempo.

D'altro canto, l'accoglimento della presente istanza consentirebbe la possibilità per l'Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente anche nelle more del giudizio, verificando se effettivamente questi (in ipotesi di accoglimento del ricorso) abbia titolo per una classificazione tra i vincitori.

Aggiungasi che altri interessati potrebbero proporre ricorso, per ragioni affini; il che rende ancora più problematiche le conseguenze dell'eventuale esecuzione degli atti gravati nelle more del giudizio.

Si chiede dunque, in via principale, di disporre la sospensione degli effetti della graduatoria, quantomeno con riguardo alla stipula dei contratti di lavoro.

In via di estremo subordine, si chiede che si voglia quanto meno disporre la celere fissazione di udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

IV. ISTANZA ALL'ILL.MO PRESIDENTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Dato l'oggetto del presente ricorso e gli effetti che l'auspicato accoglimento del gravame produrrebbe su un numero elevato di soggetti (175 vincitori), appare opportuno che l'atto introduttivo sia notificato a tutti i soggetti che sono risultati vincitori nella graduatoria approvata con provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024.

Tuttavia, considerato l'elevato numero di soggetti, la notificazione del ricorso risulterebbe particolarmente gravosa.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ill.mo Presidente voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'integrazione del contraddittorio mediante

notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, se del caso indicandone le modalità, ovvero individuando altra e diversa forma di pubblicazione.

*** **

Tutto ciò premesso, il **Dott. Vito Lombardo**, *ut supra*, conclude affinché codesto Ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia così giudicare:

- l’Ill.mo Signor Presidente del TAR Lazio voglia autorizzare, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, ovvero indicando le modalità di notificazione;
- codesto Ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia così giudicare:

- **in sede cautelare**: sospendere l’efficacia degli atti gravati ovvero in subordine disporre la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., previa audizione del sottoscritto difensore in Camera di Consiglio;
- **nel merito**: dichiarare illegittimi e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati; nonché ordinare all’Agenzia delle Entrate di riformare la graduatoria definitiva rivalutando correttamente i titoli allegati dal ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi, anche per la fase cautelare, nonché comunque con rifusione del contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che il contributo unificato versato ammonta a € 325,00.

Si depositano i seguenti documenti:

All. A) Procura alle liti;

doc. 1) Provvedimento n. 5284 dell’11 gennaio 2024;

doc. 1 *bis*) Allegato A) al Provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024;
doc. 1 *ter*) Allegato B) al Provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024;
doc. 2) verbale n. 6 del 27 novembre 2023;
doc. 3) verbale n. 5 del 9 novembre 2023;
doc. 3 *bis*) Scheda di valutazione dei titoli;
doc. 4) Bando del concorso;
doc. 5) Domanda di partecipazione;
doc. 5 *bis*) Allegati alla domanda di partecipazione;
doc. 6) Avviso n. 173327 del 30 giugno 2021;
doc. 7) Graduatoria;
doc. 8) Provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023;
doc. 9) Verbale n. 2 del 4 ottobre 2023;
doc. 10) Istanza di rivalutazione dei titoli;
doc. 11) Istanza di accesso;
doc. 12) Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 396028 del 8 novembre 2023;
doc. 13) Allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016.

Roma, 11 marzo 2024

(Avv. Maurizio Zoppolato)